DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1998

che respinge la richiesta presentata dalla Eurocycles (Francia) di esenzione, a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, dal dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

(98/323/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 [2],

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 [3],

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 [4], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Con regolamento (CE) n. 71/97, il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie di questo paese (in appresso «il dazio antidumping esteso»).

(2) Il 22 gennaio 1997, Eurocycles ha chiesto l'esenzione dal dazio antidumping esteso ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97, ottenendo la sospensione del pagamento del dazio a decorrere da tale data.

(3) Per verificare se le operazioni della Eurocycles rientrassero nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo: il «regolamento di base»), eludendo così le misure in vigore, la Commissione ha chiesto alla società in questione le informazioni necessarie, che ha verificato presso la sua sede.

(4) Dato che la richiesta della Eurocycles è stata immediatamente successiva all'adozione del regolamento sull'imposizione del dazio antidumping esteso, si è convenuto che la società rispondesse al medesimo questionario inizialmente inviato alle parti interessate dall'inchiesta relativa all'elusione. L'inchiesta ha pertanto riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 1995 e il 31 marzo 1996.

B. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Livello di cooperazione

(5) Dalla verifica in loco è emerso che le informazioni fornite dalla società nel questionario erano in parte imprecise ed incomplete. Anche dopo tale verifica, la Commissione continuava a non disporre di informazioni precise in merito alle specifiche tecniche dei modelli di biciclette assemblate dalla società, ai quantitativi venduti nella Comunità e ai prezzi di vendita per ciascun modello. È inoltre emerso che, nella risposta al questionario, la società non aveva fornito informazioni che sarebbe stato invece opportuno segnalare. La Commissione ha dovuto pertanto basare parte delle sue conclusioni sui dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

La società è stata informata di conseguenza.

2. Condizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base

a) *Inizio o sostanziale incremento delle operazioni*

(6) Eurocycles ha avviato le operazioni di assemblaggio di biciclette nel 1995, dopo l'inchiesta iniziale sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

[1] GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.
[2] GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.
[3] GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 55.
[4] GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 17.

b) *Percentuale del valore complessivo delle parti del prodotto assemblato pari al 60%*

(7) Sulla base dei dati disponibili, la Commissione ha stabilito che la percentuale di parti cinesi utilizzate nelle operazioni di assemblaggio della società variavano dal 65 % al 94 % del valore complessivo delle parti utilizzate per l'assemblaggio delle biciclette.

c) *Percentuale del valore aggiunto alle parti immesse (norma del 25 %)*

(8) Si è inoltre stabilito, alla luce dei dati disponibili, che il valore aggiunto nella Comunità (in base ai modelli) alle parti immesse nelle operazioni di assemblaggio era mediamente pari al 19 % del costo di fabbricazione di una bicicletta completa ed era quindi inferiore alla soglia del 25 % fissata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

d) *Indebolimento degli effetti riparatori del dazio ed elementi di prova dell'esistenza del dumping*

(9) La scarsa precisione delle risposte al questionario e gli elementi di prova raccolti in loco non hanno consentito alla Commissione di determinare in dettaglio il dumping e l'indebolimento degli effetti riparatori. In mancanza degli elementi di cui al considerando 5, ritenuti essenziali per determinare l'indebolimento degli effetti riparatori e il dumping, la Commissione ha concluso che le risultanze dell'inchiesta relativa all'elusione, che aveva motivato l'estensione del dazio antidumping alle parti di biciclette, ai sensi del regolamento (CE) n. 71/97, andassero applicate alla Eurocycles per quanto riguarda l'indebolimento degli effetti riparatori e il dumping.

C. **CONCLUSIONE**

(10) Alla luce di quanto precede, si è stabilito che le operazioni di assemblaggio della Eurocycles durante il periodo dell'inchiesta rientravano nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 88/97, è revocata, per quanto riguarda la Eurocycles, la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso.

(11) La società è stata informata dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva proporre che la domanda di esenzione fosse respinta e ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni sono state prese in considerazione e, all'occorrenza, le risultanze sono state modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È respinta la richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dalla Eurocycles a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97.

Articolo 2

La presente decisione è destinata agli Stati membri e a Eurocycles, 4, rue Pierre et Marie Curie, F-49460 Montreuil Juigné, Francia.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1998.

Per la Commissione
Leon BRITTAN
Vicepresidente